



**CITTA' DI AMANTEA**  
**ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2017

Ai sensi dell'art.252 D.Lgs 18.08.2000 n.267

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

**Atto N. 5 del 01 dicembre 2017**

**OGGETTO: Approvazione convenzione servizio di Tesoreria**

L'anno Duemiladiciassette il giorno 01 del mese di dicembre, alle ore 12:30, nella Sede comunale si è riunito l' Organo straordinario di liquidazione del Comune di Amantea nella persona dei Sigg.

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Dott.ssa Maria Angela Ettore	<b>Presidente</b>	<b>SI</b>	
Dott.ssa Maria Chiellino	<b>Componente</b>	<b>SI</b>	
Dott.Giuseppe Giacomantonio	<b>Componente</b>	<b>SI</b>	

**PREMESSO**

**CHE** il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di Amantea con delibera n.55 del 28.04.2017, esecutiva, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario , ai sensi degli artt. 244 e 246 del D.Lgs 267/2000;

**CHE** con D.P.R. in data 15 Settembre 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, come sopra riportata, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

**CHE** in data 22.09.2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dalla Prefettura UTG di Cosenza ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione,

**CHE** con delibera n. 1 del 25/09/2017 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

**CHE** l'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma di conseguenza non può essere intestatario di un'autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

**CHE** l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente; è legittimato a sostituirsi agli Organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, gode di poteri organizzatori ivi incluso il potere di auto organizzarsi.

VISTO il D.P.R. 24.08.1993 n. 378

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267

#### **DATO ATTO**

**CHE** a norma dell'art.11 del D.P.R. n. 378/1993, l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere a stipulare apposita convenzione con un Istituto bancario aprendo un conto intestato a se stesso,

**CHE** per gli Enti Locali il cui Tesoriere è un Istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato;

**CHE** il comune di Amantea ha affidato in data 29.07.2010 alla Banca Carime S.p.A., filiale di Amantea, ora UBI-BANCA, il rinnovo del contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria con scadenza 31.12.2015, attualmente in regime di prosecuzione;

**CHE** in data 25.10.2017 il MEF, con nota n.192906 del 25.10.2017, ha provveduto all'apertura a favore della Commissione Straordinaria di Liquidazione della contabilità speciale di Tesoreria Unica n.320083

**VISTO** lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria inviato dal predetto Istituto di credito a questo Organo in data 27.11.2017, composto da 18 articoli, che appare conforme agli schemi utilizzati presso altri comuni interessati alla gestione straordinaria del dissesto;

#### **RITENUTO**

procedere all'approvazione dello schema stesso

All'Unanimità

#### **DELIBERA**

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria che si compone di n. 18 articoli e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Di delegare il Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Amantea Dott.ssa Maria Angela Ettore, a sottoscrivere la convenzione di cui sopra;

Di trasmettere copia della presente delibera al citato Istituto di credito al fine di consentire allo stesso di fissare la data di stipula della predetta convenzione ed al MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del d.lgs.18.08.2000 n.267 a cura del personale di ausilio all'Organo straordinario di liquidazione.

La presente deliberazione, inoltre sarà trasmessa a cura della stessa Segreteria generale:


Alle ore 14,00 la seduta è sciolta

Letto confermato e sottoscritto

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**Il Presidente**

**I Componenti**



The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line is crossed out with a large, bold, handwritten 'X'. The middle line has a handwritten signature that appears to be 'Luigi...' followed by a surname. The bottom line has a handwritten signature that appears to be 'Roberto...' followed by a surname.

**MCONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'ORGANO  
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI AMANTEA E  
UBI BANCA SPA. – CIG. :**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ..... del mese di ....., tra  
l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Amantea,  
rappresentato dal Dott.ssa Maria Angela ETTORRE – Presidente,  
giusta deliberazione della Commissione Straordinaria di  
Liquidazione n. 1 del 25/09/2017, nominata con D.P.R. del  
15.09.2017 e UBI BANCA S.p.A. con sede legale in Bergamo,  
Piazza Vittorio Veneto n. 8 - 24122, codice fiscale e partita IVA  
03053920165, rappresentata Michele Bovino nato a Corato il  
20/12/1961, codice fiscale BVNMHL61T20C983W, in qualità di  
legale rappresentate, in quanto delegato per procura repertorio  
n. 4160 raccolta n. 2539 del 17.11.2016, per atto del notaio  
Leonardo Cuscito, registrata a Brescia il 20.11.2016,

**PREMESSO CHE:**

- il Commissario Straordinario del Comune di AMANTEA (CS) con i poteri del Consiglio Comunale con delibera n. 55 del 28.04.2017 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 15.09.2017, la dott.ssa Maria Chiellino, la dott.ssa Maria Angela Ettore e il dott. Giuseppe Giacomantonio, sono stati nominati componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Amantea

- in data 22.09.2017 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- in data 25.09.2017, ai sensi dell'art. 252 comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, l'Organo straordinario di liquidazione si e' regolarmente insediato presso il Comune di Amantea, come da deliberazione dello stesso Organo n. 1 del 25.09.2017;
- che con predetta delibera n. 1 del 25.09.2017, la Commissione Straordinaria di liquidazione ha eletto quale Presidente la Dott.ssa Maria Angela ETTORRE;
- che le determinazioni dell'Organo Straordinario di Liquidazione sono assunte a maggioranza dei suoi componenti per come previsto dal D.lgs n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378, afferente il risanamento degli enti locali dissestati, l'Organo Straordinario di Liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed apre un conto di cassa intestato a se stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un Istituto di Credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoga a quelle vigenti per le province ed i comuni,

**BOZZA**

con firma del Presidente Dott.ssa Maria Angela ETTORE e, nel caso di assenza o impedimento, da Maria Chiellino o Giuseppe Giacomantonio nel rispetto delle disposizioni della Tesoreria Unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e decreto presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 e delle norme relative al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

**CONSIDERATO**

- che in data 25/10/2017 il MEF, con nota n. 192906 del 25/10/2017 ha provveduto all'apertura a favore della Commissione Straordinaria di liquidazione della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320083 intestata "COMM. ST. LIQ. COMUNE DI AMANTEA);
- che in data 29/07/2010 il Comune di Amantea stipulò con Banca Carime SpA ora UBI BANCA, filiale di Amantea, il rinnovo del contratto per la gestione del servizio di Tesoreria con scadenza 31.12.2015, attualmente in regime di prosecuzione ;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita Iva e Codice Fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività

propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del testo Unico, può auto organizzarsi;

Tutto ciò premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i Componenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

### **ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

1) Il servizio di cassa viene svolto dal cassiere presso la Filiale di Amantea (CS) ubicata in Via Elisabetta Nolo 1/3- 87032, nei giorni e durante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE**

1) Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto:

- la riscossione delle entrate di pertinenza della massa attiva di cui al piano di risanamento redatto dalla Commissione Straordinaria della Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al cassiere apposita documentazione;

- il pagamento delle spese di pertinenza della massa passiva di cui al predetto piano di risanamento, con le modalità contenute negli articoli che seguono.

2) L' esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali.

### **ARTICOLO 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

1) L'esercizio finanziario dell' Organo Straordinario di Liquidazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

#### **ARTICOLO 4 - RISCOSSIONI**

1) Le entrate sono incassate dal cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dell'Organo Straordinario di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati numerati progressivamente con firma del Presidente Dott.ssa Maria Angela ETTORRE e, nel caso di assenza o impedimento, da Maria Chiellino o Giuseppe Giacomantonio.

2) la Commissione Straordinaria della Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3) Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4) gli ordinativi di incasso devono contenere:

a) la denominazione dell'Organo Straordinario di liquidazione ;

b) l'indicazione del debitore

c) la somma da riscuotere e le cifre in lettere;

d) la causale del versamento;

f) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario,

g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

h) le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

i) la codifica SIOPE

5) A fronte dell'incasso il cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Organo Straordinario di Liquidazione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

#### **ARTICOLO 5 - PAGAMENTI**

1) I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Organo Straordinario di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati con firma del Presidente Dott.ssa Maria Angela ETTORRE e, nel caso di assenza o impedimento, da Maria Chiellino o Giuseppe Giacomantonio.

2) la Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3) Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4) L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e

secondo le indicazioni fornite dell'Organo Straordinario di Liquidazione con assunzione di responsabilità da parte del cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Organo Straordinario di Liquidazione sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

5) I mandati di pagamento devono contenere:

- a) la denominazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre o in lettere – e netta da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- f) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- g) la codifica;
- h) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- i) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- m) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

n) la codifica SIOPE

6) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al cassiere.

7) Il cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento dei mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il cassiere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato.

8) Il cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dell'Organo Straordinario di Liquidazione. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

9) I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente

alla scadenza.

10) Il cassiere é esonerato da qualsiasi responsabilit  per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ci  sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione sul mandato.

11) Il cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

12) la Commissione Straordinaria della Liquidazione si impegna a non consegnare mandati al tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

13) Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del presente articolo sono posti a carico dei beneficiari, eccetto i bonifici. Pertanto il cassiere   autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.

14) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Organo di Liquidazione unitamente, in allegato al proprio rendiconto.

15) Su richiesta dell'Organo Straordinario di Liquidazione, il cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

#### **ARTICOLO 6 - TRASMISSIONE DI ATTI O DOCUMENTI**

Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione al cassiere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta di cui una vistata dal cassiere, funge da ricevuta per l'Organo Straordinario di Liquidazione. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE**

1) Il cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa. Deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2) Il cassiere è tenuto a mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione copia del giornale di cassa e, con la

periodicità trimestrale l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibile i dati necessari per le verifiche di cassa.

3) Nel rispetto delle relative norme di legge, il cassiere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.

### **ARTICOLO 8 - VERIFICHE ED ISPEZIONI**

La Commissione Straordinaria di liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

### **ARTICOLO 9**

#### **GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO**

1) Il cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dello stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

### **ARTICOLO 10 - IMPOSTA DI BOLLO**

1) La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservazione delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.

### **ARTICOLO 11**

#### **CONDIZIONI, COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE**

Per il servizio di cui alla presente convenzione, al cassiere devono essere riconosciute le seguenti condizioni:

1 Compenso annuo di euro **5.000,00** oltre IVA;

I tassi di interesse che regoleranno il servizio sono i seguenti:

1 Tasso creditore: **0,01%** (zerovirgolazerounopercento);

2 Tasso debitore: Euribor 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, tempo per tempo vigente, **aumentato di 3,50** (trevirgolacinquanta) punti percentuali.

La liquidazione degli interessi avverrà in base alla normativa vigente L. 49/2016 e al Decreto n. 343/2016 del Ministero delle Economie e delle Finanze, nelle misure previste dalle leggi predette.

Per il rimborso, da effettuarsi con periodicità semestrale delle spese relative a bolli, postali e stampati. Il Cassiere procede alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota – spese. La commissione Straordinaria della Liquidazione si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i predetti termini

#### **ARTICOLO 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1) La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino alla chiusura della procedura di liquidazione, salvo revoca come previsto per legge.

#### **ARTICOLO 13**

#### **SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

1) Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.

2) La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

#### **ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1) Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, in relazione alle operazioni svolte per il servizio di cassa, l'Organo Straordinario di Liquidazione, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, designa il cassiere quale Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del citato Decreto.

2) Il cassiere si impegna a trattare i dati acquisiti dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività affidategli e connesse al servizio di cassa, nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

#### **ARTICOLO 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:**

"Il cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche".

#### **ARTICOLO 16 - RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

#### **ARTICOLO 17- FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno

rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del foro di Cosenza

**ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELLE PARTI**

1) Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Organo Straordinario di Liquidazione e il cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- Per la Commissione Straordinaria di Liquidazione : c/o Comune di Amantea.
- per il cassiere : Filiale di Amantea di UBI BANCA SpA.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Data,

**PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE**

(Dott.ssa Maria Angela ETTORRE – Presidente)

**UBI BANCA SPA**

(Michele Bovino - Legale rappresentante per procura)